

## Limiti alla deducibilità degli interessi passivi

di Maria Benedetto

Per i soggetti IRPEF la deducibilità degli interessi passivi è disciplinata dal riformulato art. 61 del TUIR.

Ai fini della deducibilità degli interessi passivi per questi soggetti si applicano due limitazioni:

- Inerenza;
- Applicazione del pro rata generale, in presenza di proventi esenti.

E' stato sostituito il previgente art. 96 TUIR, prevedendo un nuovo meccanismo per il calcolo degli interessi passivi deducibili per i soggetti IRES derivante dai valori del Conto Economico. In particolare gli interessi passivi e gli altri oneri assimilati sostenuti in un determinato periodo di imposta possono essere dedotti:

- Fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati;
- Per la parte eccedente, nel limite del 30% del ROL della gestione caratteristica.

### *Rif. Normativi*

- Agenzia delle Entrate, Provv. 30 gennaio 2015
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 96

### **Premessa**

Con la Circolare n. 244/2007 è stata modificata la disciplina degli interessi passivi: è stato riformulato **l'art. 61 del TUIR**, introducendo un regime di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRPEF diverso da quello adottato per i soggetti IRES.

L'art. 61 verrà quindi applicato:

- alle imprese individuali
- alle imprese familiari e coniugati
- alle società di persone.

Si applica il criterio del pro-rata generale rispettando il principio dell'inerenza.

E' stato sostituito il previgente **art. 96 del TUIR** prevedendo un nuovo meccanismo per il calcolo degli interessi passivi deducibili per i soggetti IRES derivante dai valori del Conto Economico. In particolare gli interessi passivi e gli altri oneri assimilati sostenuti in un determinato periodo di imposta possono essere dedotti:

- fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati;
- per la parte eccedente, nel limite del 30% del ROL della gestione caratteristica.

### **Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti passivi IRPEF**

La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRPEF è disciplinata dall'art. 61 del TUIR.

Ai fini della deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Irpef si applicano due limitazioni:

- **Inerenza**
- Applicazione del **pro-rata generale**, in presenza di proventi esenti.

L'art. 61 TUIR prevede che gli interessi passivi inerenti all'esercizio di impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

La Circolare del 21 aprile 2009 dell'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, dovendo fare riferimento agli interessi inerenti l'esercizio dell'impresa, devono essere preliminarmente esclusi gli interessi passivi che non essendo relativi all'esercizio dell'impresa risultano indeducibili.

La recente sentenza n. 6204/15 della Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sul principio di inerenza in tema di deducibilità degli interessi passivi. VEDERE

Una volta, quindi, accertata l'inerenza, si applica il pro-rata generale.

Come si calcola il pro-rata generale?

Il calcolo del pro-rata generale è data dai ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi, che rappresentano, quindi, la percentuale di interessi passivi deducibili.

Il comma 2 del nuovo art. 61 ripropone in toto la disposizione prima contenuta nel comma 1, e prevede che “ la parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del

comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 15", rispettivamente relative alla detrazione degli interessi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari ed in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

Secondo quanto previsto dall'Agenzia delle entrate nella Circ. 19/E del 2009, è da ritenere che l'articolo 61 del Tuir, anche se non espressamente richiamato dall'articolo 66 del Tuir, si applica anche nella determinazione del reddito delle imprese minori disciplinata dal medesimo articolo.

Inoltre, in base al disposto dell'articolo 144, comma 1, del Tuir, le disposizioni di cui all'articolo 61 del Tuir si applicano anche agli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, limitatamente all'attività commerciale svolta. Tali soggetti, infatti, ai sensi dell'articolo 144 del Tuir, per determinare il reddito complessivo sono tenuti ad applicare le disposizioni del titolo I del Tuir, relative ai redditi delle varie categorie.

### **Deducibilità degli interessi per i soggetti IRES**

I soggetti IRES, in sede di calcolo delle imposte, sono tenuti a verificare i limiti di deducibilità posti dal TUIR e a predisporre una apposita sezione del Modello UNICO 2015 al fine di determinare la quota eventuale di oneri finanziari non deducibili nella relativa annualità e di individuare le quote eccedenti da riportare in avanti nei periodi di imposta successivi.

Con l'art. 1, comma 33, lettere i) e l), legge n. 244/2007, è stata riscritta totalmente la disciplina dettata in materia di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES attraverso contestuale:

- sostituzione dell'art. 96, TUIR
- abrogazione degli articoli 97 e 98, TUIR

Secondo l'art. 96 TUIR, gli interessi passivi e gli altri oneri assimilati sostenuti in un determinato periodo di imposta, non capitalizzati, possono essere dedotti:

- fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati;
- per la parte eccedente, nel limite del 30% del risultato operativo lordo (R.O.L.) della gestione caratteristica

L'eventuale eccedenza che ancora residua potrà essere dedotta nei periodi di imposta successivi senza limiti temporali, tenendo però conto del limite del 30% del ROL in concorrenza con gli interessi dell'esercizio. Il ROL corrisponde alla differenza tra valore e costi della produzione ( $A - B$  del conto economico), al lordo di ammortamenti e canoni di leasing dei beni strumentali (incluso gli interessi)

In sostanza, grazie al nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi netti, possiamo avere due situazioni:

- *Interessi passivi netti inferiori al 30% ROL*

Non si hanno problemi di deducibilità e non dobbiamo apportare nessuna variazione all'utile lordo da conto economico. In questo caso però possiamo riportare il 30%ROL non utilizzato in aumento dell'esercizio successivo ai fini dello stesso calcolo e se nell'esercizio successivo il 30% del ROL sarà inferiore agli interessi passivi netti.

- *Interessi passivi superiori a 30% ROL*

In questo caso la differenza tra gli interessi passivi netti e il 30% del ROL non è deducibile nell'esercizio di riferimento, quindi applichiamo una variazione temporanea in aumento dell'utile lordo da conto economico. In sede di dichiarazione Unico, la variazione è temporanea poiché l'anno prossimo se gli interessi passivi sono minori del 30% del ROL, è possibile dedurre anche la quota di interessi netti non dedotta negli anni precedenti (fino al tetto del 30% del ROL).

E' importante sottolineare che la quota di interessi soggetti a deducibilità limitata (e da confrontare con il 30% del ROL) è solamente la differenza tra interessi passivi e attivi. Infatti fin quando gli interessi passivi sono inferiori agli attivi essi sono sempre e comunque deducibili.

Il prospetto degli interessi passivi indeducibili contenuto in UNICO 2015, ricompreso nei righi 118-121 deve essere compilato dai soggetti che intendono fruire della deducibilità degli interessi passivi.

Il **quadro RF del Modello** deve essere predisposto dai soggetti IRES titolari di reddito di impresa, tra cui rientrano i soggetti industriali (incluse le holding non

finanziarie). Rientrano anche le holding industriali ossia quelle società che non esercitano in via esclusiva o prevalente l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie.

Il modello non deve essere compilato dalle banche e dagli altri soggetti finanziari con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria; dalle imprese di assicurazione nonché dalle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi; dalle società di progetto; dalle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti.

Il prospetto degli interessi passivi è ricompreso in UNICO SC 2015 la cui trasmissione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2015.

### **Casi particolari**

#### *1) Consolidato nazionale*

Viene previsto che, nell'ambito di un gruppo societario che ha aderito al consolidato fiscale, se una società del gruppo ha interessi indeducibili dovuti all'incapienza del 30% del suo ROL, può portare tale eccedenza per lei indeducibile nel reddito consolidato di gruppo, ma solo se vi sono altre società del gruppo che possiedono eccedenze della quota del 30% di ROL che non hanno sfruttato a copertura dei loro interessi passivi e comunque nel limite di detta eccedenza. In questo caso con il ROL di una società del gruppo si possono detrarre, in tutto o in parte, interessi non deducibili di un'altra società. Ai soli fini dell'applicazione della norma in esame, il legislatore consente di includere "virtualmente" tra le società del gruppo anche le consociate estere che, in possesso di determinati requisiti, potrebbero far parte del consolidato se fossero residenti

## 2) *Interessi capitalizzabili*

Sono esclusi dalla disciplina degli interessi passivi gli oneri capitalizzati poiché non costituiscono un componente negativo di reddito per l'impresa, essendo ricompresi nel costo dei beni.

Possono essere definiti capitalizzabili:

- Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa, gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
- Per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa, gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.

## 3) *Soggetti operanti con le Pubbliche Amministrazioni*

Per i soggetti operanti con le PP.AA., è possibile considerare, tra gli interessi attivi rilevanti ai fini del calcolo della quota di indeducibilità, anche quelli meramente virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al mancato pagamento dei corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione. Con tale disposizione il legislatore, tenendo conto del fisiologico ritardo nel pagamento dei corrispettivi da parte di Pubbliche Amministrazioni, attenua gli effetti dell'indeducibilità degli interessi passivi, aumentando il plafond di interessi attivi fino a concorrenza del quale gli interessi passivi possono essere dedotti. In questo modo, il creditore che riceve i pagamenti in ritardo, può considerare tra gli interessi attivi anche quelli virtuali, calcolati con decorrenza dal giorno di maturazione del diritto a percepire i corrispettivi e fino alla data di incasso degli stessi.

## 4) *Interessi passivi impliciti nei canoni di leasing*

La nuova formulazione del comma 7 dell'art. 102 del TUIR prevede che la quota di interessi impliciti nei canoni di leasing, desunta dal contratto, è soggetta ai limiti di deducibilità previsti dall'art. 96 TUIR. La quota di interessi passivi deve quindi essere desunta dal contratto di leasing e non è calcolata secondo metodi forfetari. Considerando che spesso i prospetti di sintesi rilasciati dalle società di leasing non evidenziano l'ammontare della quota di interessi dei canoni, sarà opportuno richiedere alla società di leasing il piano di ammortamento finanziario. In mancanza

di tale possibilità, si dovrà provvedere a calcolare autonomamente tale quota di interessi.

**ESEMPIO**

Vediamo ora, tramite un semplice esempio, l'applicazione della disposizione normativa per i soggetti IRES:

**CONTO ECONOMICO 2014**

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| A1 Ricavi                                 | 900.000,00        |
| A VALORE DELLA PRODUZIONE                 | 900.000,00        |
| B6 Costi per materie                      | 350.000,00        |
| B7 Costi per servizi                      | 295.000,00        |
| (di cui compensi amm.ri 55.000)           |                   |
| B8 Godimento beni di terzi                | 40.000,00         |
| (Locazioni 25.000)                        |                   |
| (Canoni di Leasing 15.000)                |                   |
| B9 Personale                              | 115.000,00        |
| B10 a) Amm. Beni Imm.                     | 2.000,00          |
| B10 b) Amm. Beni mat.                     | 8.000,00          |
| B14 Oneri diversi di gestione             | 27.000,00         |
| <b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>           | <b>837.000,00</b> |
| <b>A – B DIFFERENZA</b>                   | <b>63.000,00</b>  |
| C16 Altri Proventi finanziari             | 200,00            |
| C17 Interessi e altri proventi finanziari | -43.000,00        |
| <b>C PROVENTI E ONERI</b>                 | <b>-42.800,00</b> |
| <b>FINANZIARI</b>                         |                   |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE</b>              | <b>20.200,00</b>  |
| <b>IMPOSTE</b>                            |                   |
| Imposte sul reddito                       |                   |
| -Ires                                     | 10.753,00         |
| -Irap                                     | 9.185,00          |
| <b>Totale imposte</b>                     | <b>19.937,00</b>  |
| <b>UTILE D'ESERCIZIO</b>                  | <b>263,00</b>     |

Per determinare la deducibilità degli interessi passivi occorre procedere come segue:

- partire dalla differenza A – B ed a questa aggiungere il valore dei canoni di leasing e degli ammortamenti ottenendo un ROL di euro 88.000;
- calcolare il 30% del ROL (e sommarlo al valore degli interessi attivi in bilancio, confrontando quindi tale valore con il totale degli interessi passivi impliciti (quota parte dei canoni leasing – ad es. euro 2.500) ed espliciti per un totale quindi di euro 45.500;
- calcolare la differenza tra le due grandezze sopra individuate (euro 18.900) definendo così la quota indeducibile di interessi.

#### **Calcolo deducibilità interessi passivi**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Differenza A – B  | 63.000,00        |
| Canoni di leasing | 15.000,00        |
| Ammortamenti      | 10.000,00        |
| <b>ROL</b>        | <b>88.000,00</b> |

#### **Quota deducibile degli interessi passivi**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Interessi passivi | 200,00           |
| 30% ROL           | 26.400,00        |
|                   | <b>26.800,00</b> |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Interessi passivi da C17               | -43.000,00       |
| Interessi passivi su canoni di leasing | -2.500,00        |
|                                        | <b>45.500,00</b> |

**Interessi passivi non deducibili 18.900,00 nell'esercizio**

26 giugno 2015  
Maria Benedetto